

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo S.p.A. sul primo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria, recante: *“Modifica degli articoli 7 (Capitale Sociale - Obbligazioni), 10 (Diritto di recesso), 16 (Convocazione assemblea), 18 (Poteri del Presidente), 20 (Amministrazione e Rappresentanza), 24 (Amministrazione e Rappresentanza) e 29 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti”*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SALINI IMPREGILO S.P.A. SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, RECANTE: “MODIFICA DEGLI ARTICOLI 7 (CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI), 10 (DIRITTO DI RECESSO), 16 (CONVOCAZIONE ASSEMBLEA), 18 (POTERI DEL PRESIDENTE), 20 (AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA), 24 (AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA) E 29 (COLLEGIO SINDACALE) DELLO STATUTO SOCIALE. DELIBERE INERENTI E CONSEGUENTI.”.

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società per illustrare le ragioni che giustificano la proposta di modificare gli artt. 7, 10, 16, 18, 20, 24 e 29 dello Statuto sociale.

1. PROPOSTA DI MODIFICA AGLI ARTICOLI 7 (CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI), 10 (DIRITTO DI RECESSO), 16 (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA), 18 (POTERI DEL PRESIDENTE) E 24 (AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA)

Le modifiche proposte agli articoli 7, 10, 16, 18 e 24 dello Statuto sociale e riportate di seguito, a confronto col testo vigente di tali articoli rispondono tutte all'esigenza di eliminare ogni rigidità procedurale nel funzionamento degli organi sociali e nell'esercizio dei diritti dei soci, attraverso il rinvio alla normativa di tempo in tempo vigente.

Con particolare riguardo all'art. 7, le modifiche proposte rispondono all'esigenza di:

- (i) eliminare la riserva all'Assemblea della competenza di emettere obbligazioni ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile, posto che si tratta di un mezzo gestionale ordinario, ormai ampiamente diffuso nella prassi, per il reperimento di risorse finanziarie, anche al fine di mantenere nel tempo un corretto rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi;
- (ii) dotare la Società, ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del Codice Civile, della facoltà di assegnare utili o riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione di azioni della Società da attribuire loro a titolo gratuito.

L'inserimento della facoltà di assegnare utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendente della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 Codice Civile di cui al punto (ii) è proposto in attuazione (e subordinata all'approvazione) della politica di remunerazione di cui

al quinto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria e tenuto conto del piano di *performance share* di cui al quarto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede ordinaria.

Proposta di modifica agli artt. 7, 10, 16, 18 e 24 dello Statuto sociale:

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
Art. 7 Con deliberazione dell'assemblea, il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni, anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile. L'assemblea potrà deliberare l'emissione di obbligazioni, formulando il regolamento relativo. <i>[...]</i>	Art. 7 Con deliberazione dell'assemblea, il capitale sociale potrà essere aumentato mediante emissione di nuove azioni, anche fornite di diritti diversi da quelli delle azioni già emesse. La deliberazione di aumento del capitale sociale, assunta con le maggioranze di cui agli artt. 2368 e 2369 Codice Civile, può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla da un revisore legale o da una società di incaricata della revisione contabile. L'assemblea potrà deliberare l'emissione di obbligazioni, formulando il regolamento relativo. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, eventualmente cum warrant, nonché ogni altro strumento finanziario a norma e con le modalità di legge. È inoltre consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendente della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
	dell'art. 2349 Codice Civile. <i>[...]</i>
Art. 10 Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge. Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, vincolando ai fini del recesso le azioni per le quali esercita il recesso stesso presso un intermediario abilitato. La lettera raccomandata dovrà essere spedita agli organi sopra indicati entro 15 giorni da quello in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione che legittima il recesso, oppure nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, entro 30 giorni dal giorno in cui il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso. Gli Amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso. Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in	Art. 10 Il recesso potrà essere esercitato dal socio nei casi previsti dalla legge. Non compete tuttavia il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata. Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, vincolando ai fini del recesso le azioni per le quali esercita il recesso stesso presso un intermediario abilitato. La lettera raccomandata dovrà essere spedita agli organi sopra indicati entro 15 giorni da quello in cui è stata iscritta nel Registro delle Imprese la deliberazione che legittima il recesso, oppure nel caso in cui il fatto che legittima il recesso sia diverso da una deliberazione, entro 30 giorni dal giorno in cui il socio recedente dimostri di essere venuto a conoscenza del fatto che legittima il suo diritto di recesso. Gli Amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso. Il diritto di recesso avrà effetto nei confronti della Società il quindicesimo giorno successivo alla data in

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2437 bis Codice Civile.	cui è stata ricevuta l'ultima delle raccomandate A.R. inviate dal socio recedente a norma del terzo capoverso del presente articolo, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2437 bis Codice Civile.
Art. 16 Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina nei termini di legge: - sul sito internet della Società; - ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure sul quotidiano “Corriere della Sera”; - con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno della seconda convocazione e delle eventuali	Art. 16 Le convocazioni delle assemblee sono fatte con la pubblicazione dell'avviso contenente le informazioni previste dalla vigente disciplina nei termini di legge. L'Assemblea è convocata mediante avviso da pubblicare nei termini e con le modalità di legge. sul sito internet della Società; ove necessario per disposizione inderogabile o deciso dagli amministratori, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure sul quotidiano “Corriere della Sera”; con le altre modalità previste dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. L'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolge in un'unica convocazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di indicare la data per la seconda ed, eventualmente, la terza convocazione dandone notizia nell'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione può essere indicato il giorno della seconda convocazione e delle eventuali

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
successive convocazioni. La documentazione rilasciata per l'ammissione all'assemblea di prima convocazione, è valevole anche per le ulteriori convocazioni. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano in unica convocazione. La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.	successive convocazioni. La documentazione rilasciata per l'ammissione all'assemblea di prima convocazione, è valevole anche per le ulteriori convocazioni. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che sia l'assemblea ordinaria sia quella straordinaria si tengano in unica convocazione. La notifica alla Società della delega per la partecipazione all'assemblea può avvenire anche mediante invio del documento all'indirizzo di posta elettronica indicato nell'avviso di convocazione.
Art. 18 Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei titolari del diritto di voto a partecipare all'adunanza, in particolare la regolarità delle deleghe, per constatare se l'assemblea sia regolarmente costituita ed il numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione. L'assemblea nomina un segretario anche non azionista e, se creda opportuno, sceglierà due scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci.	Art. 18 Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri per accertare il diritto dei titolari del diritto di voto a partecipare all'adunanza, in particolare la regolarità delle deleghe, per constatare se l'assemblea sia regolarmente costituita ed il numero per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità della votazione e nominare uno o più scrutatori. L'assemblea nomina un segretario anche non azionista e, se creda opportuno, sceglierà due scrutatori fra gli azionisti ed i sindaci.

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
Art. 24 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l’oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all’assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà pertanto deliberare la istituzione o soppressione – in Italia ed all’estero – di sedi secondarie con rappresentanza stabile, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell’ambito del territorio nazionale nonché la fusione per incorporazione di una società interamente controllata o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, il tutto nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis Codice Civile. Nel rispetto di quanto previsto nelle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società, per il caso di urgenza, anche collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti correlate possono essere compiute secondo le modalità semplificate consentite dalla disciplina anche regolamentare vigente.	Art. 24 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per lo svolgimento di tutte le attività costituenti l’oggetto sociale o strumentali allo stesso, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all’assemblea. Il Consiglio di Amministrazione potrà pertanto deliberare la istituzione o soppressione – in Italia ed all’estero – di sedi secondarie con rappresentanza stabile, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso dei soci, l’adeguamento dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede legale nell’ambito del territorio nazionale nonché la fusione e la scissione per incorporazione di una società interamente controllata o partecipata in misura almeno pari al 90% del suo capitale, il tutto nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis Codice Civile. Nel rispetto di quanto previsto nelle procedure per le operazioni con parti correlate adottate dalla Società, per il caso di urgenza, anche collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni con parti correlate possono essere compiute secondo le modalità semplificate consentite dalla disciplina anche regolamentare vigente.

PROPOSTA DI MODIFICA ALL'ARTICOLO 20 (AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA)

Le modifiche proposte all'articolo 20 e riportate di seguito, a confronto col testo vigente, rispondono all'esigenza di conferire flessibilità nella composizione dell'organo gestionale e rimettere all'Assemblea la facoltà di stabilire di volta in volta il numero dei suoi componenti, in ogni modo all'interno di un intervallo che consenta di mantenere una composizione idonea a generare il confronto necessario per la gestione di un primario emittente come la Società.

La proposta di riconoscere al CdA uscente la facoltà di presentare liste è volta ad allineare in meccanismi di nomina dell'organo gestorio con le raccomandazioni del codice di autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

TESTO VIGENTE	"TESTO PROPOSTO"
Art. 20 La Società è amministrata da un Consiglio composto da quindici membri. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti per l'assunzione della carica. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà, nel rispetto della disciplina	Art. 20 La Società è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi che scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. L'Assemblea, prima di procedere alla nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la durata del mandato degli Amministratori entro i suddetti limiti. L'assunzione della (e la permanenza nella) carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari di volta in volta vigenti per l'assunzione della carica. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà nel rispetto della disciplina

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra genere, sulla base di liste presentate dai soci, con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista dovrà includere, a pena di decadenza, almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalla legge, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista. <i>INVARIATO</i> Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si	pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra genere, sulla base di liste presentate dai soci, con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, Ciascuna lista dovrà includere, a pena di decadenza, almeno due candidati in possesso dei presentate dai soci e dal consiglio di amministrazione uscente con le modalità di seguito specificate, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi e il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza. <i>INVARIATO</i> Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
procederà come di seguito precisato: a) qualora vi sia almeno una lista che abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 14 Amministratori da eleggere, mentre n. 1 Amministratore verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Resta peraltro inteso che, laddove le prime due liste abbiano riportato lo stesso numero di voti, da ciascuna di dette liste verranno estratti, nell'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, n. 7 Amministratori, mentre n. 1 Amministratore sarà tratto dalla lista che per numero di voti sia risultata terza e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato le liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti; qualora siano state presentate solo due liste, dovrà essere eletto come 15° Amministratore il candidato più anziano tra quelli che non siano già stati tratti dalle prime due liste; qualora siano state presentate solo due liste, dovrà essere eletto come 15° Amministratore il candidato più anziano tra quelli che non siano già stati tratti dalle prime due liste;	procederà come di seguito precisato: a) qualora vi sia almeno una lista che abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, n. 14 Amministratori tutti gli Amministratori da eleggere tranne uno, mentre n. 1 Amministratore e l'Amministratore restante verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Resta peraltro inteso che, Laddove le prime due liste abbiano riportato lo stesso numero di voti, da ciascuna di dette liste verranno estratti, nell'ordine progressivo con il quale sono stati elencati nella lista stessa, n. 7 Amministratori un pari numero di Amministratori meno uno e l'Amministratore restante , mentre n. 1 Amministratore sarà tratto dalla lista che per numero di voti sia risultata terza e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato le liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti.; qualora Laddove siano state presentate solo due liste e queste abbiano riportato lo stesso numero di voti, l'Amministratore restante dovrà essere eletto come 15° Amministratore coinciderà con il candidato più anziano tra quelli che non siano già stati tratti dalle tali liste prime due liste; qualora.

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
b) qualora nessuna lista abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, i n. 15 Amministratori saranno tratti da tutte le liste presentate come segue: i voti ottenuti dalle liste saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno a quindici. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. INVARIATO Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo.	b) qualora nessuna lista abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 29% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, i n. 15 gli Amministratori saranno tratti da tutte le liste presentate come segue: i voti ottenuti dalle liste saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno a quindici fino al numero di Amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. INVARIATO Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del assicurato il numero necessario di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ovvero il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.	candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato, a seconda dei casi, del genere meno rappresentato e/o avente i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato aventi i requisiti richiesti.

2. PROPOSTA DI MODIFICA ALL'ARTICOLO 29 (COLLEGIO SINDACALE)

La modifica proposta all'articolo 29 dello Statuto sociale è riportata di seguito, a confronto col testo vigente, è volta a descrivere in maniera più puntuale le materie e i settori rilevanti ai fini del comma 2, lettere b) e c), e comma 3 dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162.

Proposta di modifica all'art. 29 dello Statuto sociale:

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
Art. 29 INVARIATO Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie e settori di attività	Art. 29 INVARIATO Ai fini di quanto previsto dall'art. 1 comma 2 lettere b) e c) e comma 3 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2000 n. 162, per materie e settori di attività si

TESTO VIGENTE	“TESTO PROPOSTO”
strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società si intendono le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) ed i settori di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.	considerano strettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla Società all'ambito di attività della Società si intendono le materie (giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche) ed i settori funzionali ai settori dell'ingegneria, della geologia, della realizzazione delle opere pubbliche e private, dell'edilizia, e delle costruzioni in generale di attività connessi o inerenti all'attività esercitata dalla Società e di cui all'oggetto sociale.

3. INSUSSISTENZA DEL DIRITTO DI RECESSO

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano in alcuna delle fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione le seguenti proposte di delibera, che comprenderanno votazioni separate per ciascuna delle modifiche statutarie proposte:

“L'Assemblea degli Azionisti di Salini Impregilo S.p.A., riunitasi in sede straordinaria:

(i) preso atto della “Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione” e delle proposte ivi contenute; e

(ii) condivisa l'opportunità di modificare gli artt. 7, 10, 16, 18, 20, 24 e 29 dello Statuto sociale in conformità a tali proposte;

DELIBERA

1. di modificare:

(i) l'art. 7 (Capitale Sociale – Obbligazioni) dello Statuto Sociale, secondo il “Testo Proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazione

(ii) l' art. 10 (Diritto di recesso) dello Statuto sociale secondo il “Testo Proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

(iii) l' art. 16 (Convocazione assemblea) dello Statuto sociale secondo il “Testo Proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

(iv) l' art. 18 (Poteri del Presidente) dello Statuto sociale secondo il “Testo Proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

(v) l' art. 20 (Amministrazione e Rappresentanza) dello Statuto sociale secondo il “Testo Proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

(vi) l' art. 24 (Amministrazione e Rappresentanza) dello Statuto sociale secondo il “Testo Proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazione;

(vii) l' art. 29 (Collegio Sindacale) dello Statuto sociale secondo il “Testo Proposto” nella relazione del Consiglio di Amministrazione.

2. *di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato pro-tempore, in via disgiunta tra loro e anche per mezzo di speciali procuratori all'uopo nominati, ogni più ampio potere senza esclusione alcuna, necessario od opportuno per dare esecuzione alle delibere che precedono, nonché di apportare ai deliberati assembleari ogni modifica, integrazione o soppressione, non sostanziale, che si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione al Registro delle Imprese, in rappresentanza della Società.”.*

Milano, 31 marzo 2015

per il Consiglio di Amministrazione di Salini Impregilo S.p.A.

Il Presidente Dott. Claudio Costamagna